

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 79

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURTI, FABBRI, DI GIANNANTONIO, MICHELI, TANTALO,  
PINTUS, DE PONTI, LAFORGIA**

*Presentata il 18 giugno 1968*

**Istituzione delle anagrafi tributarie e norme per il rilevamento fiscale straordinario e per l'accertamento dei redditi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di rendere operante la riforma tributaria delineata nel capitolo XXIII del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969, è necessario, nel settore delle imposte dirette, predisporre alcuni strumenti fiscali che possano essere già operanti nel momento in cui verranno incorporate nell'unica imposta personale sul reddito complessivo le attuali imposte di ricchezza mobile, di complementare, di famiglia, sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari.

Tali strumenti sono essenzialmente i seguenti:

- a) le anagrafi tributarie;
- b) il rilevamento fiscale straordinario;
- c) i Consigli di accertamento.

### *Le anagrafi tributarie.*

Devono costituire l'ossatura di base di una corretta ed efficiente impalcatura dell'imposta unica sul reddito. Senza le anagrafi tributarie è impossibile perequare con giustizia l'imposizione. È infatti facile colpire i reddituari a reddito fisso, soprattutto i lavoratori dipendenti, ma è difficile, senza un idoneo strumento di raccolta analitica dei dati, colpire la fascia elevata dei cittadini

fruenti di redditi provenienti da molteplici fonti o comunque percipienti redditi non facilmente individuabili.

Le storture del sistema attuale dipendono anche da ciò. Occorre porvi rimedio riprendendo la strada iniziata da Vanoni e purtroppo interrotta con la sua immatura dipartita e successivamente divelta col ritorno alla tortuosa scorciatoia del concordato.

L'anagrafe tributaria è il punto di confluenza di tutte le notizie riguardanti la situazione patrimoniale ed economica del contribuente e delle sue variazioni positive o negative. Deve essere perciò materialmente vicina al contribuente e facilmente individuabile da tutti gli Enti pubblici e privati e dai pubblici ufficiali che saranno obbligati a trasmettere le notizie utili all'anagrafe stessa. Ecco perché si propone che l'impianto ed il funzionamento delle anagrafi tributarie sia affidato ai Comuni: qualunque atto economico produttivo di reddito in qualsiasi parte posto in essere, può essere facilmente segnalato all'anagrafe tributaria se ci si riferisce alla residenza del contribuente, altrimenti si darebbe luogo a difficoltà ed a dispersioni. Anche nel caso di trasferimento di residenza del contribuente, si faciliterà il trasferimento di anagrafe tributaria rientrando tutto nella

unicità della segnalazione del contribuente per il cambiamento di residenza.

La condizione della molteplicità delle anagrafi tributarie non può provocare inconvenienti giacché le anagrafi vengono istituite ed organizzate in tutta la Repubblica con un unico regolamento e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle finanze: come per le anagrafi di stato civile, il Sindaco è ufficiale di Governo.

Siffatta concezione dell'anagrafe tributaria non contraddice con l'idea dell'anagrafe meccanizzata da istituire a Roma per tutti i contribuenti. Quest'ultima più che una anagrafe utile ai fini degli accertamenti, può essere valida come raccolta generale dei ruoli di accertamento, per la comparazione della efficienza delle singole anagrafi.

I Comuni devono essere compensati per le spese di funzionamento delle anagrafi ed a tal fine pare opportuno assegnare ad essi un'aliquota del 3 per cento sulle riscossioni per l'imposizione sui redditi delle persone fisiche. Occorrerà però evitare la ripartizione centralizzata di quanto dovuto ai Comuni, altrimenti si incorrerebbe nei deprecati ritardi delle compartecipazioni in atto; pertanto è opportuno stabilire che le esattorie periferiche provvedano direttamente agli accreditamenti ai Comuni delle tangenti di loro spettanza. Detta aliquota, se non ristorerà integralmente il Comune delle spese di funzionamento dell'anagrafe, procurerà comunque un alleviamento al suo bilancio giacché anche attualmente il Comune deve sopportare gli oneri di accertamento dell'imposta di famiglia, inoltre la stessa validità del nuovo ordinamento tributario consentirà maggiori entrate sia al Comune sia allo Stato pur nel presupposto di una riduzione delle aliquote d'imposta.

#### *Il rilevamento fiscale straordinario.*

Elemento basilare per la costituzione delle anagrafi tributarie è il rilevamento fiscale straordinario. Si tratta cioè di sostituire una normale dichiarazione annuale dei redditi con una dichiarazione cui devono essere assoggettati tutti i cittadini, tutte le società od enti, tassabili o meno, dichiarazione che rechi integralmente i presupposti per l'applicazione dell'imposta unica sul reddito. Mentre si appronta il rilevamento fiscale straordinario, sarà quanto mai opportuno varare detta imposta in modo che sia già legiferata allorché i cittadini risponderanno al rilevamento fiscale.

È evidente che il contribuente risponderà tanto più veridicamente quanto più sarà in grado di percepire la validità dell'ordinamento dell'imposta unica sul reddito, specie se non si troverà spaventato da aliquote vessatorie.

I moduli del rilevamento fiscale dovranno essere distribuiti e poi ritirati presso i cittadini dal personale addetto al rilevamento. Sono previste sanzioni pecuniarie detentive in caso di dichiarazione infedele.

Il modulo del rilevamento conterrà tutte le indicazioni concernenti lo stato patrimoniale del contribuente nonché le notizie relative ai redditi percepiti durante l'anno antecedente a quello del rilevamento e ciò senza riferimento ad alcuna imposta specifica. Pur interessando all'anagrafe il reddito netto, verranno richiesti gli elementi positivi e negativi che danno luogo alla formazione reddito dichiarato. All'anagrafe intanto cominceranno a giungere tutte le documentazioni utili alla verifica della dichiarazione ed essa stessa ricercherà altri eventuali atti idonei all'accertamento analitico.

#### *L'accertamento.*

Una sana riforma deve evitare di porre in mano ad una persona sola l'accertamento della dichiarazione del reddito e deve seppellire per sempre il concordato. Contro l'accertamento analitico, il contribuente deve avere la salvaguardia del contenzioso giurisdizionale.

Si propone pertanto che presso ogni anagrafe tributaria esista un consiglio di accertamento presieduto dal sindaco o da un assessore e composto per metà da elementi designati dall'intendente di finanza e per l'altra metà dal Consiglio comunale. Si risponde così alla linea adottata dal programma di sviluppo economico che al paragrafo 238-b) garantisce « una sostanziale partecipazione dei comuni sia all'accertamento sia al gettito del tributo ».

I comuni non possono mantenere un'imposizione personale o familiare distinta dall'imposta sul reddito o, quanto meno, l'imposta comunale e quella statale devono adottare un medesimo parametro per la valutazione del reddito dello stesso soggetto. La commissione mista di accertamento risolve tale problema.

Lo Stato deve avere fiducia degli amministratori comunali e può mettere a frutto le loro cognizioni circa la posizione economica dei propri cittadini. I membri designati dal-

l'intendente di finanza avranno soprattutto una funzione di equilibrio nel caso di eventuali dissonanze di valutazione da parte di qualche Comune.

Sarà comunque necessario prevedere nella riforma del contenzioso, un ufficio di procura che abbia la facoltà di promuovere un'azione di revisione nei casi di accertamento palesemente viziato.

V'è qualche amministratore comunale, pochi invero, che vorrebbero scrollarsi di dosso qualunque ingerenza fiscale nell'imposizione diretta personale. Ma oggi tale dovere esiste con l'imposta di famiglia, inoltre la vita democratica significa partecipazione a tutti i livelli nelle pubbliche funzioni. Quale congruenza vi sarebbe nel fatto di assumersi i compiti della spesa e non quelli dell'entrata?

D'altro lato si potrebbe obiettare che lo Stato rinuncia a funzioni sue proprie. La nostra risposta è anche qui una risposta di scelta democratica: lo Stato si rafforza allargando la partecipazione democratica della base alle sue funzioni. Nel caso specifico è la stessa legge dello Stato che riconosce una sfera di competenza ai Comuni.

Resta il problema del personale del Ministero delle finanze che perdendo le attribuzioni attuali verrebbe ad essere esuberante. Pensiamo che sarà quanto mai opportuno utilizzare una pari aliquota di personale del Ministero delle finanze per costituire sia la pro-

cura tributaria, sia la magistratura specializzata a cui, secondo la Costituzione, deve essere affidata, in alternativa alla magistratura ordinaria, la giurisdizione nel contenzioso tributario. Ogni altra tesi tendente a mantenere e migliorare il sistema attuale, si scontra con il precetto costituzionale, il quale è in realtà il più logico. Realizziamo una magistratura specializzata con una procedura snella ed elimineremo gli attuali ritardi del contenzioso, tanto proficui per i contribuenti danarosi i quali possono comunque accedere, dopo l'attuale contenzioso, alla magistratura ordinaria.

Esistendo le anagrafi tributarie e posto in campo un accertamento così serio, non v'è più bisogno di richiedere a tutti i contribuenti la dichiarazione ogni anno; sarà sufficiente una revisione ogni cinque anni, ma sarà sempre obbligatoria la dichiarazione annuale in caso di variazioni al reddito complessivo.

Transitoriamente già nel 1968 è opportuno mettere in rodaggio i consigli di accertamento facendo loro operare le revisioni alle dichiarazioni dei redditi relative al 1967.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge ha il solo scopo di costituire le strutture necessarie alla riforma dell'imposizione diretta personale. Essa è propedeutica alla riforma stessa.

Per questi motivi i proponenti ne sollecitano la vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### ANAGRAFI TRIBUTARIE

##### ART. 1.

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe tributaria delle persone fisiche residenti nel Comune.

L'anagrafe tributaria comprende uno schedario individuale dei singoli titolari di redditi e uno schedario delle famiglie e delle convivenze.

##### ART. 2.

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, è ufficiale dell'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune.

Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dall'Intendente di finanza.

##### ART. 3.

L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe tributaria ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

##### ART. 4.

I pubblici ufficiali, i notai, gli Enti pubblici e privati devono trasmettere gli atti e le documentazioni stabilite dal regolamento all'anagrafe tributaria del Comune di residenza delle persone cui gli atti e le documentazioni si riferiscono.

Gli uffici tecnici catastali devono trasmettere i dati relativi ai beni censiti all'anagrafe tributaria del Comune di residenza dei proprietari.

##### ART. 5.

La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi tributarie è esercitata dal Ministero delle finanze.

## ART. 6.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare il regolamento per l'ordinamento delle anagrafi tributarie.

TITOLO II  
RILEVAMENTO FISCALE  
STRAORDINARIO

## ART. 7.

La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette per l'anno 1969 è sostituita da un rilevamento fiscale straordinario.

## ART. 8.

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.

## ART. 9.

Sono assoggettate al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonché le associazioni e gli enti di fatto.

Il rilevamento riguarda, secondo le indicazioni della scheda, l'attività esercitata: agricola, commerciale, industriale, professionale, di lavoro dipendente; i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.

## ART. 10.

L'intestazione della scheda è fatta, per le persone fisiche, dalle anagrafi tributarie e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli esercenti un'attività commerciale od industriale.

Le schede di rilevamento sono consegnate e ritirate, a cura delle anagrafi tributarie, alla residenza o alla sede dell'intestatario.

I soggetti al rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella loro residenza, sono tenuti a richiederla all'anagrafe tributaria, ed, ove la scheda ricevuta non sia stata ritirata, a riconsegnarla all'anagrafe tributaria stessa.

ART. 11.

Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 30 giorni dalla consegna. Il termine minimo è elevato a 60 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonché per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

ART. 12.

La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario o da chi legalmente lo rappresenta. Se questi è nella impossibilità di sottoscrivere, la sottoscrizione è fatta da un compilatore, che deve essere persona fornita di capacità giuridica. Egli deve indicare il motivo dell'impedimento della sottoscrizione da parte dell'intestatario della scheda, ed attestare, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni scritte nella scheda corrispondono a quelle espresse dall'intestatario.

È in facoltà delle anagrafi tributarie di richiedere la presentazione personale dell'intestatario, che non abbia potuto sottoscrivere, e di raccogliere direttamente la dichiarazione.

ART. 13.

Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni; e qualora, violando i doveri inerenti a detto servizio o comunque abusando della sua qualità, riveli notizie relative alla suindicata operazione o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

ART. 14.

Chi si rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di prestare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e. in casi

di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato.

Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino a sei mesi e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.

Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 10 è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

#### ART. 15.

Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Quando il fatto è commesso a mezzo della stampa periodica, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Il minimo delle pene previste nei commi precedenti è raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma può essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di lieve entità.

#### ART. 16.

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, e della multa da lire 25.000 a lire 250.000.

**TITOLO III**  
**CONSIGLI DI ACCERTAMENTO**

**ART. 17.**

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito è istituito in ogni Comune il consiglio di accertamento.

Esso è presieduto dal Sindaco o da un Assessore delegato dal Sindaco ed è composto dal seguente numero di membri oltre il Presidente, in relazione alla classe del Comune:

Comuni di classe A . . . . .	60	membri
» » » B . . . . .	48	»
» » » C . . . . .	42	»
» » » D . . . . .	30	»
» » » E . . . . .	18	»
» » » F . . . . .	12	»
» » » G . . . . .	12	»
» » » H . . . . .	6	»
» » » I . . . . .	6	»

I membri del consiglio di accertamento sono nominati per metà dal consiglio comunale con voto limitato ai due terzi e per metà dall'Intendente di finanza e durano in carica per cinque anni.

Il consiglio di accertamento può essere suddiviso in sezioni di accertamento.

Il consiglio comunale delibera il regolamento per la suddivisione in sezioni e per il coordinamento dei lavori.

Il regolamento è omologato dall'Intendente di finanza.

Ogni consiglio o sezione di accertamento ha per segretario un ufficiale d'anagrafe tributaria.

**ART. 18.**

La dichiarazione dei redditi pertinenti a persone fisiche deve essere presentata ogni cinque anni.

È peraltro obbligatoria la presentazione della dichiarazione anche negli anni intermedi quando il reddito del dichiarante risulti maggiorato almeno del 5 per cento rispetto a quello oggetto dell'ultima dichiarazione.

È facoltà del dichiarante rinnovare la dichiarazione negli anni intermedi in caso di riduzione del reddito.

**ART. 19.**

Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sono raccolte presso l'anagrafe tributaria la quale provvede alla compilazione dei ruoli provvisori.



Le dichiarazioni dei redditi vengono sottoposte all'esame del consiglio o delle sezioni di accertamento.

Il consiglio e le sezioni di accertamento possono procedere agli accertamenti sulle dichiarazioni entro due anni dal termine di scadenza della presentazione.

In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni il periodo utile per l'accertamento è prorogato di un anno.

La competenza a richiedere alle persone fisiche la compilazione dei questionari di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 1951 n. 25 è devoluta ai consigli ed alle sezioni di accertamento.

È applicabile il secondo comma dell'articolo predetto.

ART. 20.

Gli accertamenti del consiglio e delle sezioni di accertamento devono essere analiticamente motivati, eccettuati i casi di redditi non dichiarati dal contribuente.

Di ogni accertamento il consiglio o le sezioni redigono un verbale che viene depositato presso l'anagrafe tributaria.

ART. 21.

Ogni contribuente può ottenere copia, presso l'anagrafe tributaria, del verbale di accertamento che lo concerne.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22.

Per il funzionamento delle anagrafi tributarie, a decorrere dal 1968, è devoluta a ciascun Comune un'aliquota del 3 per cento delle entrate riscosse, dall'entrata in vigore della presente legge, per le imposte dirette applicate alle persone fisiche residenti nel Comune.

Le esattorie provvedono direttamente ad accreditare ai Comuni l'aliquota di cui al comma precedente entro un mese dalla riscossione delle rate.

Alle spese relative al censimento fiscale straordinario si fa fronte con una riduzione di lire 5.000 milioni al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

**ART. 23.**

A cura degli uffici distrettuali delle imposte dirette vengono trasmesse alle anagrafi tributarie competenti le dichiarazioni dei redditi presentate nel 1968 relative alle persone fisiche.

A cura dei sindaci vengono trasmesse alle anagrafi tributarie le dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta di famiglia nel 1967.

I consigli e le sezioni di accertamento provvedono agli accertamenti degli imponibili delle imposte di ricchezza mobile, di complementare e di famiglia ad iniziare dall'applicazione del 1968.

Ogni accertamento, completato con l'applicazione delle aliquote e di quant'altro previsto dalle leggi vigenti per le singole imposte, viene notificato al contribuente dagli organi o dagli uffici competenti secondo le leggi stesse.

Restano validi ad ogni effetto gli accertamenti notificati prima della data di pubblicazione della presente legge.

**ART. 24.**

L'articolo 117 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

« L'imposta colpisce il coacervo dei redditi di qualsiasi natura dei componenti della famiglia ».

**ART. 25.**

L'articolo 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.